



# Condizioni Generali di Fornitura

**CGF – “CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA” ENERGIA ELETTRICA E GAS - Mod. CGF1018**

## **ART. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI**

Il presente contratto (qui di seguito Contratto) è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito CGF), dal Modulo di Adesione (di seguito MA) e dalle eventuali Condizioni Particolari Economiche (di seguito CPE). È inteso che in caso di contrasto tra le CGF e le CPE eventualmente allegata e qualora ancora in corso di validità, prevalgono le CPE. Sono altresì allegati: la nota informativa, la scheda di confrontabilità dei prezzi, le informazioni sui livelli minimi di qualità (delibere AEEGSI 104/10,164/08) e il modulo di dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura. La Dichiarazione relativa ai dati catastali potrà essere trasmessa dal Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. 1.2 Ai fini del presente Contratto valgono le seguenti definizioni: Fornitore: SISTEMA ENERGIA ITALIA S.p.A., con sede legale in Corso Svizzera 185bis – 10149 Torino Codice fiscale e Partita IVA 07463650965; Cliente: è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas per il proprio consumo; Parti: il Fornitore ed il Cliente; Servizio: la fornitura di energia elettrica e/o gas; AEEGSI: Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico; POD: il Punto di Prelievo dell'energia elettrica, del Cliente come indicato nel MA; PdR: il Punto di Riconsegna in uscita dalla rete di distribuzione ove Fornitore consegna al Cliente il gas naturale oggetto del Contratto come indicato in MA; Switching: successione di un fornitore ad un altro sullo stesso PdP e/o PdR o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un PdP o PdR nuovo o precedentemente disattivato; s.m. e i.: acronimo per "successive modificazioni e integrazioni"; TIT: delibera AEEGSI 199/11-"Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e s. m. e i.; TIV: delibera AEEGSI 156/07-"Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18/06/2007, n. 73/07" e s.m. e i.; TIQV: delibera AEEGSI ARG/com 164/08-"Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale" e s. m. e i.; TIQE: delibera AEEGSI 333/07 -"Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" e s.m.e i.; TIVG: delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 "Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" e s. m. e i.; CODICE DI RETE: delibera AEEGSI 108/06 "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas" e s. m. e i.; 200/99: delibera AEEGSI 200/99 "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" s. m. e i.; 229/01: delibera AEEGSI 229/01 "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali" e s. m. e i.; 138/03: delibera AEEGSI 138/03 "Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione" e s. m. e i.; 40/04: delibera AEEGSI 40/04 "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" e s.m. e i.; 168/04: delibera AEEGSI 168/04 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" e s. m. e i.; 111/06: delibera AEEGSI 111/06 "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento



dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s. m. e i.; 144/07: delibera AEEGSI 144/07 "Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" e s.m. e i.; 278/07: delibera AEEGSI 278/07 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) – TILP" e s.m. e i.; 4/08: delibera AEEGSI ARG/elt 4/08 "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" e s. m. e i.; 120/08: delibera AEEGSI ARG/gas 120/08 "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012(TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" e s.m. e i.; 119/09: delibera AEEGSI ARG/gas 119/09 "Criteri per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2009-2010" s.m. e i.; 104/10: delibera AEEGSI ARG/com 104/10 "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" e s.m.e i.; Terna: Terna Spa – Rete Elettrica Nazionale, società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione su tutto il territorio italiano; Distributore: il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o gas alla cui rete è connesso il Cliente; Perdite di rete: perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione con obbligo di connessione a terzi, differenziate per tipologia di tensione, quantificate in tab. 8 della 111/06, allegato A e s.m.e i.; Cliente avente diritto alla maggior tutela: il Cliente elettrico connesso in BT, purché abbia meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro; Cliente non avente diritto alla maggior tutela: il Cliente con almeno un PdP allacciato in MT e/o avente più di 50 dipendenti e/o fatturato annuo o totale di bilancio superiore ai 10 milioni di euro. 1.3 Le previsioni normative citate nel Contratto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le delibere dell'AEEGSI sono disponibili sul sito web [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it). 1.4 In riferimento alla fornitura di gas, il Cliente dichiara di aver ricevuto anteriormente alla conclusione del contratto informazioni in merito alle condizioni contrattuali previste dalla 229/01 s.m.e i e dal TIVG, che dichiara di conoscere, e di aver preso altresì visione delle condizioni economiche definite dalla 138/03 s.m.e i e del TIVG, in conformità a quanto previsto dalla 104/10, e di aver liberamente optato per le diverse condizioni contrattuali previste dal presente contratto. In ottemperanza alla normativa vigente, si allega al Contratto la nota informativa recante le forme di garanzia e di tutela del Cliente e la scheda di confrontabilità della spesa, previste dalla 104/10. 1.5 Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto tutte le informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui all'art. 9 della 104/10.

## ART. 2 – OGGETTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO

**2.1** Il Contratto ha per oggetto la fornitura da parte di Fornitore di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale nel mercato libero e degli altri servizi accessori alle stesse approvvigionati dal fornitore per il POD e/o PdR indicato dal Cliente nel MA. **2.2** Il contratto decorre dal 1° giorno di avvio della/delle forniture.

## ART. 3 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.

**3.1** La richiesta di erogazione del Servizio viene effettuata dal Cliente che intende utilizzarlo in proprio attraverso la sottoscrizione del MA, delle CGF, delle eventuali CPE, e di tutti gli allegati. **3.2** Il Cliente attesta che i dati resi al Fornitore sono esatti e corrispondenti al vero attestando di avere la titolarità o il diritto



all'utilizzazione degli impianti forniti e si impegna a tenere indenne il Fornitore da ogni pretesa, richiesta o azione di terzi derivante da, o comunque connessa a, quanto indicato nel MA **3.3** Il Contratto si conclude con l'accettazione da parte di SISTEMA ENERGIA ITALIA della proposta di adesione avanzata dal cliente attraverso la sottoscrizione del MA, delle CGF e delle CPE qualora proposte dal Fornitore, e di tutti gli allegati. **3.4** Il Fornitore ha facoltà di non avviare la le forniture richieste da cliente qualora lo stesso: a) sia inadempiente nei confronti del precedente Fornitore; b) risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di Switch (sono applicabili le disposizioni di cui alla 04/08, artt 6.1, 6.2 e 10); c) il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; d) in caso di voltura; e) il Fornitore accerti che il Cliente risulti avere uno stato di insolvenza patrimoniale o risulti nella categoria "cattivo pagatore" di cui alla Del. AEEGSI 200/99. **3.5** Le forniture di energia elettrica e/o gas, oltre a quanto suindicato all'art.3.4, sono in ogni caso condizionate al regolare ricevimento da parte del Fornitore di tutte le autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta eventualmente necessari, e all'attivazione ed al mantenimento dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vettoriamento. **3.6** In riferimento alla fornitura di gas, si precisa che la stessa è altresì subordinata: (i) alla disponibilità, da parte del Cliente, di un PdR di gas naturale ubicato nel luogo di fornitura; (ii) alla verifica da parte di Fornitore, entro 30 gg dalla stipula del contratto, che il PdR sia servito da un'impresa Distributrice del Gas Naturale con la quale il Fornitore abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del contratto; (iii) all'esistenza di un Impianto conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente nonché dai regolamenti dell'AEEGSI (n. 40/04); (iv) alla presentazione da parte del Cliente della eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente, anche in materia edilizia ed urbanistica. **3.7** Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture – ancorché entrambe richieste dal Cliente – il Contratto avrà comunque esecuzione, limitatamente alla fornitura attivata. **3.8** Il contratto decorre dalla data di attivazione della prima fornitura attivata. **3.9** La fornitura di energia elettrica e/o gas sarà avviata da Fornitore, salvo cause al medesimo non imputabili, nel rispetto delle normative vigenti al momento della sottoscrizione del contratto. E' inteso che Fornitore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura.

#### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO, PENALE, VOLTURA/SUBENTRO**

**4.1** Il Contratto è a tempo indeterminato. Relativamente ai "Clienti non aventi diritto alla maggior tutela" il contratto ha durata di 12 (dodici) mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta inviata da una dal cliente al Fornitore entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza mediante raccomandata A/R o PEC. **4.2** Fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 16 e 19, alle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente ed in ogni momento dal presente Contratto, mediante invio di apposita raccomandata A/R o PEC all'altra Parte contrattuale ai seguenti indirizzi: a) al Fornitore: alla sede legale; b) al Cliente: all'indirizzo di invio fatture e comunicazioni indicato nel MA, con un preavviso di trenta giorni per il recesso esercitato dal Cliente e di sei mesi per quello esercitato dal Fornitore, decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte dell'altra Parte contrattuale. **4.3** In caso di mancato rispetto in tutto o in parte ad opera del Cliente del periodo di preavviso di cui al precedente comma, il Cliente sarà tenuto al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: per l'energia elettrica di importo fino a € 60,00 (sessanta) per ogni kW di potenza disponibile nel POD; per il gas il Cliente sarà tenuto al pagamento in favore del Fornitore di una penale di importo fino a € 150,00 (centocinquanta) per ogni mese di mancata fornitura. E' salvo in ogni caso il diritto del Fornitore al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. **4.4** In caso di voltura sarà obbligo del Cliente, congiuntamente al Soggetto Subentrante, presentare a Fornitore debita richiesta scritta, secondo le modalità indicate da Fornitore, il quale si riserva di richiedere specifica documentazione accompagnatoria. La richiesta di voltura sarà evasa da Fornitore, salvo quanto previsto all'art. 3.4, comma d), solo ad avvenuto ricevimento di tutta la documentazione a tal fine richiesta ed



avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo salvo specifiche, certificate ed approvate richieste. **4.5** (i) Clienci aventi diritto alla maggior tutela e Clienci gas: ai sensi dell'art.4.2 della Del.144/07 in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas ai clienti finali, il Cliente può avvalersi del diritto di recesso senza oneri e in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi (un mese se utenza domestica) decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del Fornitore. Fornitore ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento nel rispetto dei termini previsti dalle Delibere dell'AEEGSI in materia; (ii) Per Clienci non aventi diritto alla maggior tutela: il Cliente rinuncia alla facoltà di recedere dal presente contratto. **4.6** In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originate dal contratto, inclusi gli addebiti per consumi, gli oneri ed i costi accessori di cui al presente contratto. In particolare, il Cliente resterà responsabile del pagamento di tutti i consumi da chiunque effettuati, di tutti gli oneri e costi accessori, nonché di tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura. **4.7** Per la fornitura di gas, in caso di recesso effettuato dal Cliente, salvo il caso di recesso esercitato per cambio del venditore, opportunamente ed espressamente comunicato al Fornitore con le modalità suindicate all'art. 4.2, lo stesso a seguito di ricevimento della comunicazione di recesso, richiederà al Distributore la disalimentazione del PdR, con conseguente interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore. **4.8** In ogni caso il Fornitore ha diritto di sospendere immediatamente, anche senza preavviso, la fornitura dell'energia elettrica e/o gas qualora accertasse: a) che il beneficiario dell'utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto; b) in vaso di illegittimo subentro nel POD/PdR; c) nel caso di uso improprio delle forniture. **4.9** In caso di recesso, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si adopereranno per l'estinzione dei relativi contratti. **4.10** Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.

## ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS.

**5.1** A fronte della fornitura di energia elettrica e/o di gas di cui al presente Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli importi qui di seguito elencati e quelli eventualmente stabiliti nelle CPE, in aggiunta o in sostituzione alle voci di costo qui di seguito specificate, relativamente al loro periodo di efficacia, decorso il quale rimangono in vigore, salvo diverso accordo tra le Parti, i corrispettivi di cui agli artt. 5.2 e 5.3. Resta inteso che le CPE, relativamente al loro periodo di efficacia e per le voci di costo nelle stesse indicate, prevalgono su ogni altra disposizione.

**5.2 Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica.** i) Copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica: all'energia attiva consumata e alle Perdite di rete viene applicato il prezzo stabilito in CPE. In mancanza della sottoscrizione di specifiche CPE o allo scadere del periodo di durata delle condizioni economiche (prezzi) stabilite nelle CPE sottoscritte, verrà applicato il PUN, maggiorato di un corrispettivo fino a 0,025 €/kWh, al profilo orario di prelievo come comunicato dal Distributore, o, in caso di PdP non dotati di misuratore orario, al consumo per fasce o monorario, in base al tipo di misuratore, ripartito su base oraria ai sensi della dellib.278/07. Nelle eventuali more del ricevimento dei dati necessari alla corretta fatturazione, Fornitore applicherà un prezzo in acconto conguagliabile successivamente, stante la disponibilità dei dati relativi ai profili. Qualora il Fornitore, riservandosi sin d'ora tale facoltà, intenda variare i prezzi da applicare all'energia consumata e alle perdite di rete di cui al presente punto i), ne darà comunicazione al Cliente prima dello scadere del termine di applicabilità delle medesime, con effetto decorsi 60 gg dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle



precedenti condizioni economiche. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. Resta inteso che ogni modifica alle CPE così pattuita si intenderà inserita automaticamente nel presente Contratto. Il Fornitore, anche in corso di validità delle condizioni economiche di cui alle CPE, si riserva, in ogni caso, la facoltà di modifica unilaterale delle stesse secondo quanto indicato al successivo art.13.4 del Contratto. *ii) Trasmissione, distribuzione e misura*: a fronte dei mandati di cui all'art. 6, il Cliente riconosce al Fornitore, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e misura le componenti TRAS e MIS come definite nel TIT. A copertura dell'impegno di potenza remunerato dal Cliente al Fornitore quale parte della componente di vendita è facoltà del fornitore applicare un corrispettivo mensile pari al 50% del corrispettivo richiesto dal Distributore territorialmente competente per l'analogo servizio prestato nel medesimo periodo di fornitura. A copertura dei costi sostenuti per il servizio di distribuzione, vengono applicate le opzioni tariffarie base di riferimento del Distributore di volta in volta vigenti. A copertura dei costi per prelievi di energia reattiva si applicano le componenti tariffarie di cui al TIT; *iii) Congestione*: salvo differente indicazione in CPE, è addebitato un importo forfettario pari a 0,005 €/kWh a copertura degli oneri connessi all'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto come definito all'art. 42 della 48/04 - *iv) Dispacciamento e sbilanciamento*: salvo diversa indicazione nelle CPE, sono posti a carico del Cliente a copertura dei costi di dispacciamento, corrispettivi di valore equivalente all'applicazione delle Del.111/06 e Del. 107/09. Salvo differente indicazione in CPE, i corrispettivi sono maggiorati di un corrispettivo forfettario fissato in valore fino a 0,005 €/kWh a copertura dei costi di sbilanciamento. - *v) Commercializzazione e vendita, maggiorazioni e ulteriori componenti*: salvo differente indicazione nelle CPE, sono posti a carico di Cliente corrispettivi di valore equivalente a tutte le voci di maggiorazione (solo a titolo esemplificativo si citano le componenti A, UC, MCT, costi per il servizio di aggregazione delle misure) e altri oneri che sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela con l'applicazione della tariffa amministrata per clienti domestici monorari. A copertura dei costi di commercializzazione e vendita di cui al TIV e s.m.e i. è posto a carico del Cliente un valore equivalente alla componente PCV della tariffa amministrata AEEGSI maggiorata di un corrispettivo variabile non superiore a 0,01 €/kWh *vi) Attivazione*:salvo differente indicazione nelle CPE, sono posti a carico del cliente per l'attivazione di ogni punto di fornitura di energia elettrica complessivi 60,00 € a copertura dei costi amministrativi per forniture di durata inferiore ai 12 mesi; *vii) Emission Trading*: salvo differente indicazione nelle CPE, sono posti a carico del Cliente oneri a copertura dei costi di emission trading per un importo fino a 0,005 €/kWh. *viii) Gestione della connessione*:a fronte del mandato di cui all'art. 6.1 comma iv) per la gestione della connessione del POD alla rete elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione del POD alla rete elettrica di cui al TIQE, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore che opererà in qualità di mandatario. Ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B del TIT, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore stesso, un contributo in quota fissa fino a 49,80 € IVA esclusa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un POD già attivo; *ix) oneri amministrativi*: salvo differenti indicazioni nelle CPE sono posti a carico del cliente fino a € 5,30/pdp/mese a copertura dei costi amministrativi; *x) salvo differenti indicazioni nelle CPE Fornitore si riserva la facoltà di non restituire al cliente le eventuali componenti negative della componente DISPBT.*

**5.3 Condizioni economiche per la fornitura di gas naturale. Copertura del costo della materia prima GAS:** (i) ai consumi di GAS del cliente viene applicato il prezzo stabilito in CPE per la componente Pfor, nonché tutte le ulteriori voci di costo previste per i servizi di vendita nel mercato tutelato: materia prima gas (CCR), commercializzazione al dettaglio (QVD) che salvo diversa indicazione in CPE potrà essere maggiorata di un importo fino a 0.05 €/smc, oneri aggiuntivi (QOA), oneri di gradualità (GRAD, Cpr). (ii) In mancanza della



sottoscrizione di specifiche CPE o allo scadere del periodo di durata delle condizioni economiche (prezzi stabilite nelle CPE sottoscritte, verrà applicato il valore dei Servizi di Vendita trimestralmente stabilito dalle delibere AEEGSI per il mercato tutelato, maggiorato di un corrispettivo paria a 0,090 €/smc. Riservandosi sin d'ora tale facoltà, qualora Fornitore intenda variare i prezzi di cui ai punti i) e ii), ne darà comunicazione al Cliente mediante raccomandata A/R o PEC prima dello scadere del termine di applicabilità delle medesime, con effetto decorsi 60 gg dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. Resta inteso che ogni modifica alle CPE così pattuita si intenderà inserita automaticamente nel presente Contratto. Il Fornitore, anche in corso di validità delle condizioni economiche di cui alle CPE, si riserva, in ogni caso, la facoltà di modifica unilaterale delle stesse secondo quanto indicato al successivo art.13.4 del Contratto; *iii) componenti relative al servizio di trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura e relativa commercializzazione e oneri aggiuntivi*: il Cliente riconosce a Fornitore componenti di costo calcolate ai sensi del TIVG; *v) Attivazione*: salvo differente indicazione nelle CPE, sono posti a carico del cliente per l'attivazione della fornitura di gas complessivi 60,00 € una tantum per forniture di durata inferiore ai 12 mesi; *vi) oneri amministrativi*: salvo differenti indicazioni nelle CPE sono posti a carico del cliente fino a € 5,30/pdp/mese a copertura dei costi amministrativi. **5.3 bis** Il prezzo del gas ove stabilito in €/GJ è convertito in €/m<sup>3</sup> considerando un gas fornito con le seguenti caratteristiche: Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/m<sup>3</sup> e coefficiente M uguale a 1 (come da 104/10). In considerazione del fatto che la quantità di gas effettivamente prelevata dipende, a parità di quantità misurata, anche da altre variabili quali il PCS dei gas, la quota altimetrica e la temperatura, il corrispettivo effettivamente applicato al m<sup>3</sup> misurato verrà adeguato in funzione dei parametri PCS ed M approvati dall'AEEGSI per l'ambito tariffario nel quale si trova il PdR. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente, sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. **5.3 ter** In conformità a quanto previsto dal CODICE DI RETE, sez. 3, il Cliente inoltrerà al distributore competente tramite il Fornitore le richieste di prestazioni erogate dal Distributore ai sensi delle Delibere n. 40/04, n. 168/04 e ARG/gas 120/08 (RQDG). Ferma restando la somministrazione dei mezzi e delle informazioni necessari per l'esecuzione della richiesta e per l'adempimento delle obbligazioni in capo al Fornitore ai sensi della predetta normativa, ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore stesso, un contributo in quota fissa pari a 49,80 € IVA esclusa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: esecuzione di lavori semplici e complessi, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro. **5.4** I prezzi per ogni voce, ove legati a valorizzazioni da parte dell'AEEGSI, riceveranno integralmente le variazioni stabilite dalla AEEGSI. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'AEEGSI. **5.5** Qualora il Fornitore dovesse modificare unilateralmente le condizioni economiche della fornitura, riservandosi sin d'ora tale facoltà, si applicheranno, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 13.4. **5.6** Eventuali variazioni tariffarie saranno imputate limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore. **5.7** Per energia elettrica e gas. Se i dati relativi alla potenza e/o alla capacità impegnate ed alla residenza che risultano al distributore sono difforni da quelli indicati dal Cliente sul MA in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, con la prima bolletta utile, il Fornitore effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di efficacia della rettifica. Considerato in ogni caso che l'informazione relativa alla residenza è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal



Fornitore i corrispettivi ulteriori eventualmente contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.

**ART. – 6 MANDATI DEL CLIENTE: Servizi di trasporto, scambio sul posto, dispacciamento e gestione della connessione (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)**

**6.1** Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Fornitore, a titolo gratuito ed irrevocabile per tutta la durata della fornitura, i seguenti mandati: i) un mandato senza rappresentanza per la stipula di un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica e, se ne ricorra il caso, di scambio sul posto, con il Distributore; ii) un mandato senza rappresentanza per la stipula di un contratto di dispacciamento con Terna, relativamente al POD; iii) un mandato con rappresentanza a Fornitore per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate allo stesso contratto di trasporto anche dette "Condizioni Tecniche o Rapporto di Connessione", iv) un mandato senza rappresentanza a Fornitore per lo svolgimento per proprio conto delle attività e delle pratiche per la gestione della connessione del POD. Resta fermo che Cliente è e rimane titolare del Rapporto di Connessione, ovvero sia di ogni rapporto giuridico con il Distributore inerente la connessione alla rete dei propri impianti. **6.2** Il Fornitore nell'espletamento dei mandati stipulerà, per il tramite delle attività di cui al DP2216, i suddetti contratti di trasporto, scambio sul posto e dispacciamento in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate dall'AEEGSI e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall'AEEGSI e recepiti da Terna e dal Distributore. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere e dichiara altresì di avere preso visione delle Condizioni Tecniche del Distributore e del Contratto di Gestione della Connessione. **6.3** Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di trasporto. **6.4** Con riferimento al contratto di dispacciamento che il Fornitore stipulerà con Terna per conto del Cliente, il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore ai fini del corretto svolgimento delle attività connesse al servizio di dispacciamento. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di dispacciamento. **6.5** Il Fornitore è sin d'ora autorizzato, ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario"), a sostituire liberamente il tramite DP2216 o altri soggetti terzi a se stesso nell'esecuzione dei mandati ricevuti, identificando nel caso di soggetti terzi, il soggetto stesso. **6.6** Cliente si impegna a rendere "non onerosa" la gestione dei mandati di cui al presente articolo corrispondendo tutte le eventuali spese sostenute dal Fornitore per l'espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi.

**ART. 7 – CONSUMI E AUTOLETTURE**

**Energia elettrica:** **7.1** Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore che le esegue con la frequenza e le modalità di cui all'art. 18 del TIV. **7.2** Il Cliente può provvedere all'autolettura del misuratore, a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo modalità e tempistiche ivi specificate. **7.3** Ai fini della fatturazione Fornitore si riserva la facoltà di fatturare la fornitura di energia in acconto, salvo successivo conguaglio, avvalendosi, nell'ordine, di: a) dato indicato nel campo "consumo medio annuo" del MA (in presenza di misuratore a fasce, il consumo mensile stimato verrà fatturato secondo un profilo medio così stimato: 60% in F1, 20% in F2 e 20% in F3); b) stima del prelievo mediante ricostruzione basata sui dati storici e disponibili al Fornitore; c) eventuali sistemi propri di misura e analisi dati; d) autoletture fornite da Cliente con regolarità e per almeno tre mesi consecutivi, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso e salvo le stesse siano comunicate con le modalità e i tempi indicati da Fornitore; **Gas:** **7.4** Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore, come indicato nell'Allegato 2 del CODICE DI RETE, sez. 4, capitolo 11, che la



eseguite con la frequenza e le modalità di cui all'art. 14 del TIVG. **7.5** Il Cliente può provvedere all'autolettura del misuratore, a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo modalità e tempistiche ivi specificate. Tale autolettura è ritenuta valida salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso. **7.6** Si considera **lettura effettiva** ai fini della fatturazione la lettura resa disponibile al Fornitore dal Distributore secondo l'art.7.4 o, in mancanza, dal Cliente secondo l'art. 7.5. **7.7** La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base della lettura effettiva di cui all'art. 7.4. In mancanza della lettura effettiva il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare sulla base di consumi presunti, salvo successivo conguaglio, avvalendosi di: a) dato indicato dal Cliente nel campo "consumo medio annuo" del MA; b) stima del prelievo mediante ricostruzione basata sui dati storici e disponibili al Fornitore; c) eventuali sistemi propri di misura e analisi dati. **7.8** Il Fornitore utilizzerà le letture effettive ai fini della fatturazione, qualora disponibili e provvederà ad emettere almeno una fattura di conguaglio per ciascun anno di fornitura, decorrente dal momento di avvio della fornitura stessa. **7.9** Qualora il tentativo di lettura delle misure da parte del Distributore non vada a buon fine, il Distributore informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell'autolettura, rilasciando opportuna nota informativa. **7.10** Nell'ipotesi di cui al precedente art. 7.9, resta inteso che sarà onere del Cliente contattare tempestivamente il Fornitore al fine di fornire la autolettura. In mancanza, Fornitore provvederà a fatturare sulla base dei consumi stimati.

## **ART.8 – APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI NON CORRETTAMENTE MISURATI**

**8.1** Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore. Sono invece del Distributore gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura del gas o dell'energia elettrica. **8.2** Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore. Se risultano irregolarità può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono ai consumi è comunque ammesso per il cattivo funzionamento degli impianti. Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno. In tal caso, Fornitore comunicherà al Cliente se la suddetta variazione tecnica possa comportare una modifica delle condizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica o del gas. In questo secondo caso, ove necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno il presente. **8.3** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, e dovrà comunicare tempestivamente a Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi, ovvero ogni guasto o malfunzionamento del contatore e/o degli impianti di sua pertinenza. Fornitore, in nessun caso, potrà essere ritenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore ovvero del Cliente. Il Cliente, inoltre, si farà carico di qualsiasi spesa eventualmente addebitata dal Distributore per gli interventi, anche finalizzati alla ritaratura dei complessi di misura, richiesti al Cliente o comunque necessari o opportuni. **8.4** Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. **8.5** Il Fornitore o suoi incaricati hanno il diritto di accedere agli impianti ed alle apparecchiature del Cliente e del Distributore ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso ovvero anche senza preavviso per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica e/o gas fraudolenti. **8.6** Il Cliente può richiedere in forma scritta a Fornitore, che provvederà ad inoltrare la richiesta al Distributore, la verifica del corretto funzionamento del contatore. Qualora la verifica effettuata confermi il corretto funzionamento del contatore, Fornitore addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica, oltre a quanto indicato agli artt. 5.2 comma *viii* o 5.3 *ter*. Qualora invece, dalle verifiche effettuate su richiesta del Cliente ovvero disposte da Fornitore o dal





Distributore risulti accertato un malfunzionamento o manomissione del contatore, Fornitore procederà alla determinazione del relativo conguaglio sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dal Distributore, quest'ultimo in quanto responsabile della rilevazione e registrazione dei consumi. **8.7** Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo allo stesso addebitato dal Distributore competente per l'intervento, oltre a quanto indicato agli artt. 5.2 comma *viii* o 5.3 *ter*.

## **ART. 9 – USO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE**

**9.1** Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso Cliente accetta sin d'ora la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenzialità e della pressione al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della capacità di portata degli impianti del gestore della rete. **9.2** Nel caso di violazione di cui all'art.9.1 da parte del Cliente, il Fornitore potrà comunque risolvere di diritto il Contratto, secondo quanto espressamente disposto al successivo art.16. **9.3** In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni, costi o oneri arrecati al Fornitore medesimo e/o ai terzi in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato al Cliente medesimo o a Terzi. **9.4** Il Cliente non potrà utilizzare l'energia elettrica e/o gas in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il POD e/o PdR, ne potrà cedere a terzi gli stessi, sotto qualsiasi forma. Il Cliente è tenuto inoltre ad utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale per gli usi previsti dal presente contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Fornitore, pertanto, non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo incendi o esplosioni, occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o gas naturale o per la mancanza di osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza. **9.5** In caso di violazione degli obblighi di cui ai precedenti artt. 9.1 e 9.4 il Cliente risponderà di tutti gli eventuali danni direttamente o indirettamente arrecati a Fornitore o a terzi e terra indenne Fornitore in relazione a danni, oneri e costi di qualsiasi genere che ne possano derivare. **9.6** Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel MA relativamente alla destinazione d'uso finale del gas e/o dell'energia elettrica fruita.

## **ART. 10 – FATTURAZIONE – PAGAMENTI – INTERESSI DI MORA – SOSPENSIONE FORNITURA PER MOROSITA'**

**10.1** In caso di fornitura di energia elettrica e gas Fornitore si riserva la facoltà di emettere, una fattura unica per i relativi consumi, il cui termine di scadenza non potrà essere inferiore a 20 giorni. Diversamente, restano applicabili le modalità e i termini di fatturazione, nonché i termini di pagamento delle stesse qui di seguito previsti e distinti per energia elettrica e gas. **10.2** L'emissione delle fatture delle forniture eseguite dal Fornitore avverrà con la periodicità consentite dall'AEEGSI. **10.3** Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in fattura nel termine ivi previsto. **10.4** Salvo differente indicazione in CPE, il Cliente può effettuare il pagamento mediante addebito automatico in conto corrente (SEPA) o bollettino postale. Laddove il Fornitore dovesse rendere disponibili ulteriori modalità di pagamento, ne darà pronta comunicazione in fattura. **10.5** In caso di richieste avanzate dal cliente, Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi ed i livelli di qualità prescritti nel TIQV. **10.6** Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. **10.7** Il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore



dovrà essere effettuato per l'intero importo indicato, non sono consentiti pagamenti parziali. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione. **10.8** In caso di mancato pagamento nel termine indicato in fattura, che determina l'automatica messa in mora, il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore, per il decorso del termine per il pagamento, interessi di mora calcolati secondo le disposizioni del Dlgs 9.10.2002 n. 231, fatto salvo quanto previsto dalla Del.229/01. È fatta salva la facoltà del Fornitore di addebitare al Cliente: gli ulteriori oneri dovuti per spese generali di gestione della pratica di sollecito fino a 20,00 (venti) euro, le spese postali correlate fino a 20,00 (venti) euro per ogni invio, le spese sostenute per il recupero del credito stragiudiziale fino a 250,00 (duecentocinquanta) euro a pratica. Resta inteso che, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, è fatta salva la facoltà del Fornitore di affidare a soggetto terzo il recupero dei propri crediti, con eventuale ulteriore addebito di tutti i costi pratica sostenuti maggiorati di euro 250,00 (duecentocinquanta) per oneri di gestione. **10.9** In caso di mancato pagamento, il Fornitore, potrà esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie. **10.10** In caso di morosità del Cliente, Fornitore darà altresì avvio alle procedure di sospensione della fornitura secondo quanto di seguito indicato, riservandosi altresì la facoltà di risolvere il contratto *ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., secondo quanto indicato al successivo art. 16.* **10.11 Per l'Energia elettrica: In caso di morosità del Cliente.** Fornitore, dal giorno successivo alla scadenza della fattura, darà corso alle procedure di sospensione della fornitura ai sensi della Del.67/2013. In particolare, il Fornitore intimerà al Cliente, a mezzo lettera racc. a/r, il pagamento degli insoluti da effettuarsi entro 15 giorni dall'avvio della predetta comunicazione e, decorso tale termine, procederà alla sospensione della fornitura di energia elettrica per tutti i punti di prelievo che risultino intestati al Cliente, non prima che siano trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi ai sensi della Del.67/2013. *Nella predetta lettera di intimazione di pagamento (diffida di sospensione), saranno indicate le modalità per effettuare il pagamento nonché quelle per la comunicazione al fornitore dell'avvenuto pagamento da parte del Cliente. In particolare la comunicazione dell'avvenuto pagamento dovrà avvenire mediante invio di fax al numero che verrà indicato nella predetta diffida. Il Fornitore, richiederà, inoltre, al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura, per importi di spesa pari a quanto disposto dall'AEEGSI. Tali costi non comprendono i servizi ancillari correlati che il Fornitore ha facoltà di applicare al cliente fino ad un massimo € 330,00 complessivi IVA esclusa. Qualora si renda necessario procedere alla sospensione per morosità, nelle ipotesi di sospensioni della fornitura rese impossibili per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore potrà richiedere all'impresa distributrice l'esecuzione della prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso. In questo caso verranno addebitati al cliente fino a un massimo di € 150,00 IVA esclusa, oltre ai costi sostenuti per l'intervento complesso del Distributore, a copertura dei servizi ancillari correlati.* **10.12** Solo qualora tecnicamente possibile, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione di potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che, in caso di sospensione per morosità, la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi indicati nella diffida di sospensione, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché di quelli eventualmente portati da fatture scadute successivamente all'inoltro della diffida anche se nella medesima non indicate. Si precisa, inoltre, che, ai fini della sospensione per morosità, qualora il Cliente sia titolare di più punti di fornitura per i quali abbia sottoscritto contratti con Fornitore, verrà considerata la complessiva posizione debitoria del Cliente, con facoltà del Fornitore di richiedere la sospensione per morosità indifferentemente per uno o più punti di fornitura, a prescindere da quale sia il punto di fornitura per il quale risulti sussistere la morosità. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore dei termini di cui alla Del.67/2013, il Fornitore applicherà gli indennizzi automatici previsti dalla medesima Delibera e s.m. e i., senza l'applicazione di alcun onere ancillare. **10.13 Per il Gas: In caso di morosità del Cliente.** Fornitore, dal giorno successivo alla scadenza della fattura, darà corso alle procedure di sospensione della fornitura ai sensi della Del.67/2013. In particolare, il Fornitore intimerà al Cliente, a mezzo lettera racc.



a/r, il pagamento degli insoluti da effettuarsi entro 15 giorni dall'invio della predetta comunicazione e, decorso tale termine, procederà alla sospensione della fornitura per tutti i punti di prelievo che risultino intestati al Cliente, non prima che siano trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi ai sensi della Del.67/2013. *Nella predetta lettera di intimazione di pagamento (diffida di sospensione), saranno indicate le modalità per effettuare il pagamento nonché quelle per la comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento da parte del Cliente. In particolare la comunicazione dell'avvenuto pagamento dovrà avvenire mediante invio di fax al numero che verrà indicato nella predetta diffida.* **10.13bis** Il Fornitore, richiederà, inoltre, al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura, per importi di spesa pari a quanto disposto dall'AEEGSI. Tali costi non comprendono i servizi ancillari correlati fino a € 330,00 complessivi IVA esclusa. Saranno inoltre addebitati al cliente eventuali ulteriori costi sostenuti dal Distributore. **10.13ter** Qualora si renda necessario procedere alla sospensione per morosità, nelle ipotesi di sospensioni della fornitura rese impossibili per cause non imputabili all'impresa di distribuzione, il Fornitore potrà richiedere all'impresa distributrice l'esecuzione della prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso, ivi compresa la facoltà di attivare la procedura di distacco forzoso a mezzo intervento di ufficiale giudiziario, all'uopo incaricato dal tribunale competente. In tali casi verrà addebitato al Cliente un importo fino ad un massimo di € 150,00 IVA esclusa a copertura dei servizi ancillari correlati, oltre ai costi sostenuti per l'intervento complesso del Distributore ed ogni maggior costo per spese legali, processuali e/o giudiziarie. **10.13quater** Resta inteso che, in caso di sospensione per morosità, la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi indicati nella diffida di sospensione, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché di quelli eventualmente portati da fatture scadute successivamente all'inoltro della diffida anche se nella medesima non indicate. Si precisa, inoltre, che, ai fini della sospensione per morosità, qualora il Cliente sia titolare di più punti di fornitura per i quali abbia sottoscritto contratti con Fornitore, verrà considerata la complessiva posizione debitoria del Cliente, con facoltà del Fornitore di richiedere la sospensione per morosità indifferentemente per uno o più punti di fornitura, a prescindere da quale sia il punto per il quale risulti sussistere la morosità. **10.14** Ai sensi di quanto indicato all'art.16, in caso di morosità del Cliente, oltre alla possibilità di effettuare la sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, per entrambi i servizi di fornitura o anche limitatamente ad uno solo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. L'esercizio di tale facoltà, come indicato all'art.16, comporterà altresì l'automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, di cui all'art. 2.3, ivi compresa la facoltà del Fornitore di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas, al fine di interrompere definitivamente il servizio di distribuzione, con conseguente disalimentazione del PdR, ossia con interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore.

## ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE

**11.1 Per il Gas:** fatte salve differenti disposizioni indicate nelle CPE, Cliente è tenuto a versare, tramite addebito da effettuarsi in fattura un deposito cauzionale nella misura indicata nella 229/01, art. 13, ed in particolare: (i) qualora Cliente effettui consumi fino a 500 mc/anno, l'ammontare del deposito è pari a € 25,00; (ii) qualora Cliente effettui consumi compresi tra 500 mc/anno e 5000 mc/anno, l'ammontare del deposito è pari a € 77,00; (iii) qualora Cliente effettui consumi superiori a 5000 mc/anno l'ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte. **11.2 Per l'Energia Elettrica:** salvo diversa previsione indicata nelle CPE, il Cliente è tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte, un deposito cauzionale di importo pari a quanto stabilito dalla 200/99. **11.3** Se dovuto, l'importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dal Fornitore al Cliente in fattura. Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi legali per i Clienti aventi diritto alla maggior



tutela, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto, fatto salvo il caso di morosità del Cliente e il regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali poste a carico del Cliente stesso. **11.4** Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla: l'importo corrispondente sarà fatturato dal Fornitore al Cliente. **11.5** Il Cliente sarà tenuto a corrispondere il deposito cauzionale entro i termini indicati in fattura. **11.6** Resta inteso che nel caso in cui nelle CPE vengano indicate condizioni per le quali è pattuita l'esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o vengano meno (ad es. nei casi di esclusione di detto deposito per pagamenti con RID e detta modalità di pagamento non si perfezioni e/o non venga rispettata per qualsivoglia ragione), tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta ed il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere immediatamente al Cliente il versamento del deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, la eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale prevista nelle CPE dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione anche di una sola fattura emessa e il fornitore potrà richiedere l'immediato versamento del deposito cauzionale predetto. **11.7** In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale richiesto, il Fornitore potrà esercitare le facoltà ed azioni di cui agli artt. 10 e 16 del presente contratto, fermo restando altresì il risarcimento di ogni eventuale maggior danno subito a causa dell'inadempimento del Cliente. **11.8** In alternativa al versamento del deposito cauzionale, il fornitore si riserva la facoltà di procedere alla fatturazione in acconto di una mensilità, su consumi calcolati in ragione di 1/12 di quanto indicato alla voce "consumo medio annuo stimato" del Modulo di Adesione (MA) sottoscritto dal Cliente, sia per Energia Elettrica che Gas.

## ART. 12 – SERVIZI ULTERIORI – SPORTELLO ON-LINE – FATTURAZIONE ELETTRONICA

**12.1** Il Fornitore può offrire al Cliente un servizio di "Sportello on-line" (tramite il sito [www.luceegasitalia.it](http://www.luceegasitalia.it)) di supporto al Cliente, di reportistica sui consumi, di accesso a offerte speciali riservate alla clientela. **12.2** Il Cliente accede al servizio di sportello on-line previa registrazione utilizzando apposito codice indicato in fattura. In fase di registrazione al Cliente vengono assegnate le credenziali di accesso (codice di identificazione o User-ID e parola chiave o Password). Le credenziali di accesso sono personali. Il Cliente si impegna a non trasferirle e/o a non cederle a terzi. Resta inteso che il Fornitore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti dalla comunicazione a terzi delle suddette credenziali. **12.2** Con la compilazione dell'apposito campo nel MA, Cliente autorizza altresì il Fornitore alla attivazione del servizio di invio, in sicurezza, della fattura in formato elettronico, in aggiunta al tradizionale sistema di invio cartaceo della fattura. Il Cliente riceverà comunicazione della emissione delle fatture e della possibilità e modalità di visualizzazione e download delle stesse tramite avviso che gli verrà inviato all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato nel MA. Sarà cura del Cliente stampare la fattura ai fini di conservazione e registrazione contabile, in conformità ai relativi obblighi di legge. Il servizio potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso le funzionalità di "sportello on-line" sul sito [www.luceegasitalia.it](http://www.luceegasitalia.it) o contattando il Servizio Telefonico di Assistenza Clienti. Fornitore non sarà responsabile per eventuali disservizi (es: mancato recapito della comunicazione e-mail) causati da inadempimento del provider di posta del Cliente. **12.3** Fornitore invierà la fattura in formato cartaceo al Cliente che non manifesti interesse per il servizio di cui all'art. 12.2 e non fornisca il proprio indirizzo e-mail.

## ART. – 13 MODIFICHE DEL CONTRATTO

**13.1** Devono intendersi modificate di diritto, e per l'effetto abrogate, le clausole negoziali del presente Contratto che risultino incompatibili con norme di legge, imposizioni regolamentari o di altri provvedimenti emessi dalle autorità competenti. **13.2** Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel



Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto. **13.3** Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere. **13.4** Fatto salvo quanto indicato ai precedenti artt. 13.1 e 13.2, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto. Nell'ipotesi in cui, per giustificato motivo, si renda necessario il ricorso da parte del Fornitore a tale facoltà, il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente, con un preavviso di 60 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa. Detta comunicazione conterrà (i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (ii) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (iii) la decorrenza della variazione proposta; (iv) termini e modalità di cui all'art. 3 della 144/07 per comunicare, da parte del Cliente, l'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

#### **ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

**14.1** Il Fornitore ha la facoltà di cedere il Contratto a terzi, comunque titolati ad effettuare la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali. Il Cliente presta sin da ora il proprio consenso alla cessione.

#### **Art. 15 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

**15.1** Gli elementi tecnici afferenti la consegna dell'energia elettrica e gas al Cliente attengono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente ed il Distributore. **15.2** La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente da parte dei gestori di rete rispettivamente competenti, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema. **15.3** Il Fornitore non è responsabile dei danni causati dall'energia elettrica e gas a valle del PdP e PdR, ancorché originati a monte del punto stesso, per eventuali inadempienze, anche parziali, dovute a fatto o atto del gestore e/o distributore della rete competente connesse all'esecuzione del Contratto. **15.4** Interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. **15.5** In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, micro interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica. **15.6** Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente ovvero da soggetti Terzi a lui comunque collegabili. **15.7** Il Fornitore non sarà responsabile del malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente. Non sarà responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti



governativi che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità di eseguire il Contratto, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Parte ed altre cause consimili, ivi compresa l'indisponibilità del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica. Deve intendersi causa di forza maggiore anche l'interruzione al Servizio causata da sospensioni (Black-out), salvo dolo e colpa grave. Nessun risarcimento di danni potrà essere richiesto al Fornitore per danni causati dall'utilizzo o mancato utilizzo del Servizio. **15.8** Il Fornitore non sarà comunque responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione del Servizio derivanti da inadempimento del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi, tra gli altri, leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica). **15.9** Fornitore non sarà inoltre responsabile verso il Cliente e/o soggetti direttamente o indirettamente collegati al Cliente stesso e/o terzi per danni, perdite o costi subiti a causa di sospensioni o interruzioni del Servizio dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente.

#### **Art. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**16.1** Ai sensi dell'art.1456 c.c. e facoltà del Fornitore, su semplice sua dichiarazione, risolvere automaticamente il presente Contratto, per entrambe o anche limitatamente ad uno solo dei servizi di fornitura di energia elettrica o gas, senza preavviso e con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, qualora il Cliente non adempia alle obbligazioni contenute nei seguenti articoli: art.4 "Durata della Fornitura, Recesso e Penale, voltura/subentro"; art.5 "Condizioni economiche per le forniture di energia elettrica e di gas."; art.8 "Apparecchiature, verifiche e variazioni – Ricostruzioni dei consumi non correttamente misurati"; art.9 "Uso dell'energia elettrica e del gas naturale"; art.10 "Fatturazione, pagamenti, interessi di mora, sospensione fornitura per morosità"; art.11 "Deposito cauzionale". **16.2** La facoltà di cui al presente art.16 potrà altresì essere esercitata da Fornitore nei seguenti casi: i) qualora il Cliente risulti avere un palese stato di insolvenza patrimoniale, in quanto ad es. sia sottoposto a procedure concorsuali, esecutive o risultino protesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società; ii) in caso di prelievo fraudolento; iii) qualora risultino non sussistenti o vengano meno eventuali requisiti tecnici previsti nelle CPE; iv) per morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente. **16.3** Resta altresì inteso che, nell'ipotesi in cui il Fornitore decida di avvalersi della facoltà di non attivare la/e fornitura/e o la stessa/e non possa/no essere attivata/e ai sensi degli artt. 3.5, 3.6 e 3.7 del contratto, questo si intenderà risolto di diritto ex art.1456 c.c. **16.4** La risoluzione del contratto di cui al presente art.16 comporterà altresì l'automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, di cui agli artt. 2.3 e 6, oltre alla facoltà del Fornitore di richiedere a Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas, al fine di interrompere definitivamente il servizio di distribuzione, con conseguente disalimentazione del PdR, ossia con interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore. **16.5** A seguito della risoluzione del contratto stipulato tra Distributore e Fornitore relativamente al singolo PdR del Cliente, conseguente all'esercizio da parte del Fornitore della facoltà di cui al presente art.16, il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere al Distributore il passaggio del Cliente al Fornitore di Ultima Istanza, ai sensi di quanto disposto dalla Del.119/09, allegato A, art.2.2. **16.6** In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura sino alla data di effettiva cessazione del contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, vettoriamento e gestione della connessione, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto dal Fornitore per la cessazione del contratto e fermo restando il diritto del Fornitore al risarcimento di ogni eventuale danno subito. **16.7** Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.



## ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI – COMUNICAZIONI – INDENNIZZI AUTOMATICI

**17.1** Il Cliente dichiara di aver ricevuto anteriormente alla conclusione del presente Contratto tutte le informazioni ad esso relative, nonché la nota informativa, scheda di confrontabilità dei prezzi per il cliente ai sensi della 104/10, informazioni sui livelli minimi di qualità ed indennizzi automatici, nonché scheda di comunicazione dei dati catastali in duplice copia. Con la sottoscrizione del MA dichiara di aver letto e di accettare le presenti CGF. **17.2** Eventuali diverse previsioni apposte dal Cliente alla documentazione contrattuale non saranno valide in mancanza di espressa approvazione per iscritto da parte del Fornitore. **17.3** Salvo diversa pattuizione scritta, qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto si intenderà validamente effettuata (i) se inviata al Cliente, all'indirizzo indicato nel MA (ii) se al Fornitore, presso la sede legale dello stesso. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei dati forniti allo stesso in relazione al presente Contratto. **17.4** Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. **17.5** Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedano una specifica modalità invio delle comunicazioni. **17.6** Il mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti previsti in suo favore nelle presenti CGF, non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi. **17.7** Qualora, per qualunque motivo, una delle previsioni del presente Contratto fosse dichiarata, anche in parte, invalida, le rimanenti pattuizioni resteranno pienamente valide ed efficaci e la previsione invalida sarà sostituita con altra pattuizione il cui effetto, per quanto possibile, sia il più prossimo allo scopo cui la previsione invalida era volta. **17.8** Fornitore si impegna a rispettare i livelli minimi di qualità prescritti nel TIQV applicabili alla attività di vendita. In caso di mancato rispetto dello standard specifico Fornitore è tenuto ad erogare al Cliente i corrispondenti indennizzi automatici nei limiti di cui alle 104/10 e TIQV. **17.11** Il Cliente è informato con apposito allegato, dei livelli minimi di qualità e del valore degli indennizzi.

## Art. 18 – RECLAMI E INFORMAZIONI

**18.1** Il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazione inviando comunicazione scritta a mezzo posta (alla sede legale c.a. Ufficio Reclami o, se indicato in fattura, al Centro Servizi del Fornitore), a mezzo fax (al numero indicato in fattura) ovvero tramite Internet avvalendosi dell'apposito modulo disponibile nell'area SPORTELLO ([www.luceegasitalia.it](http://www.luceegasitalia.it)). **18.2** Il Fornitore, in conformità alle disposizioni normative vigenti, provvederà a fornire al Cliente, una risposta scritta motivata. **18.3** La comunicazione del reclamo non attribuisce alcuna facoltà al Cliente di ritardare o ridurre l'entità dei pagamenti.

## Art. 19 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

**19.1** Fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 16, Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, nei termini di seguito indicati: (i) qualora il Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 giorni dal ricevimento del Contratto; (ii) qualora il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore entro 10 giorni dalla data di conclusione. **19.2** Cliente ne dà comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R o PEC, facendo fede la data di spedizione.

## ART. 20 – IMPOSTE E TASSE



**20.1** Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. **20.2** Fatta salva l'espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento delle imposte, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Ufficio Tecnico di Finanza competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge. **20.3** Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L'imposta di bollo se dovuta è a carico del Cliente.

## **ART. 21 – BENI E SERVIZI COMPLEMENTARI (Opzioni)**

**21.1** Il Cliente, contestualmente o in un momento successivo al perfezionamento del Contratto, può concludere con il Fornitore o con altri soggetti legati da convenzioni commerciali con il Fornitore (di seguito: PARTNER), contratti relativi alla fornitura, a titolo di proprietà, anche con patto di riservato dominio, o di comodato, di altri beni, o alla prestazione di servizi diversi da quelli connessi alla fornitura di energia (di seguito, in sintesi: OPZIONI). Le Opzioni sono disciplinate da quanto previsto negli specifici accordi (di seguito: CONTRATTI COMPLEMENTARI), dalle relative Condizioni Particolari di Fornitura (di seguito: CPF), e dalle norme di legge o di regolamento ad essi applicabili, nonché, in quanto applicabili, dalle presenti CGF. **21.2** Il Fornitore non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, contrattuale o extra contrattuale, in relazione ai Beni o dei Servizi oggetto delle Opzioni o all'adempimento dei Contratti Complementari conclusi dal Cliente con i Partner, ed ogni relativa eccezione o pretesa deve essere formulata dal Cliente esclusivamente nei confronti del soggetto con il quale è stato concluso il relativo Contratto Complementare. **21.3** Le somme che, in forza dei Contratti Complementari, il Cliente è obbligato a versare a qualsiasi titolo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: corrispettivi occasionali o periodici, anticipi, conguagli, caparre, penali, etc.; di seguito: COSTI COMPLEMENTARI) vengono addebitate, salvo eventuale diverso e specifico accordo scritto, nelle fatturazioni periodiche della fornitura di energia, con apposita evidenziazione in fattura della relativa voce di costo. Il pagamento dei Costi Complementari addebitati in fattura deve essere effettuato dal cliente per l'intero e contestualmente al pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia e con le medesime modalità, e non può essere effettuato in forma parziale, né ritardato o evitato, neanche a fronte di eccezioni del Cliente relative alle Opzioni, salva la successiva eventuale restituzione di quanto versato. L'effettuazione del pagamento dei Costi Complementari con le modalità di cui sopra è liberatorio per il Cliente nei confronti dell'avente diritto (Fornitore o Partner). Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo o nelle Opzioni, al pagamento dei Costi Complementari si applicano gli articoli 10 (Fatturazione – pagamenti – interessi di mora – sospensione fornitura per morosità – garanzie), 16 (Clausola risolutiva espressa) e 20 (Imposte e tasse) delle presenti CGF.

## **ART.22 – TUTELA DELLA PRIVACY**

**22.1** Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 Come richiesto dal Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), la Società SISTEMA ENERGIA ITALIA SpA, con sede in Torino, corso Svizzera n. 185/bis – 10149 Torino (Codice fiscale e P.IVA. 07463650965) in qualità di Titolare del trattamento (di seguito "Titolare"), in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato all'indirizzo [dpo.luceegasitalia@luceegasitalia.it](mailto:dpo.luceegasitalia@luceegasitalia.it). **22.2** Finalità del trattamento e base giuridica





del trattamento: i) Vs dati personali (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza ed indirizzo di fornitura, numero di telefono, indirizzo e-mail,) (di seguito "dati personali") sono trattati in modo lecito e nel rispetto della riservatezza ai fini: i) dell'erogazione del servizio richiesto, in adempimento di un obbligo contrattuale (obbligo contrattuale); ii) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché dalle istruzioni predisposte dalle autorità e dagli organi di vigilanza; iii) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne al Titolare; iv) previo espresso consenso i dati possono essere trattati per la comunicazione da parte del Titolare di informazioni commerciali (mediante e-mail, sms, telefono, fax o altri mezzi) relative a prodotti e/o servizi del Titolare medesimo o di altre società con le quali il Titolare abbia stipulato accordi commerciali, per verifiche sul livello di soddisfazione del cliente su prodotti e servizi offerti e per inoltro di materiale pubblicitario. Il consenso non è obbligatorio e non pregiudica l'erogazione del servizio; potrà essere revocato in qualsiasi momento inviando una mail all'indirizzo [luceegasitalia@legalmail.it](mailto:luceegasitalia@legalmail.it). **22.3** Modalità di conservazione dei dati: il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, elettronici ed informatici con modalità strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono trattati e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 GDPR in materia di misure di sicurezza. L'archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. **22.4** Periodo di conservazione dei dati: i dati sono conservati per il periodo necessario alle finalità per le quali sono trattati e, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto. **22.5** Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento: tenuto conto delle finalità come sopra illustrate, il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che il Titolare deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell'interessato sulla base del rapporto (o contratto) in essere, nonché ad obblighi di legge, norme, regolamenti. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l'impossibilità per il Titolare di dar corso al rapporto in essere. **22.6** Ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti possono essere diffusi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge nonché per l'adempimento degli obblighi contrattuali. Inoltre i dati possono essere trattati dal personale del Titolare appositamente incaricato, quale soggetti autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla tutela dei dati personali nonché condivisi con società che prestano servizi in outsourcing in qualità di Responsabili del trattamento. Il Titolare per esigenze di tipo operativo e gestionale interne può comunicare i dati raccolti ad altre società con le quali sono stati conclusi accordi commerciali e al personale delle stesse autorizzato al trattamento dei dati personali. **22.7** Trasferimento dei dati personali: il Titolare non trasferisce dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. **22.8** Diritti degli interessati: in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento 679/2016, a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica [luceegasitalia@legalmail.it](mailto:luceegasitalia@legalmail.it). In particolare l'interessato: i) ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l'accesso e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii) ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati personali e la limitazione; iii) ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati nel caso in cui non debbano essere più trattati in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; iv) ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; v) può ottenere la portabilità dei dati trattati elettronicamente; vi) può proporre reclamo all'Autorità di controllo, competente (Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore nonché revocare il consenso eventualmente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

## ART. 23 – PROCEDURA DI CONCILIAZIONE – EXTRAGIUDIZIALE RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE



Numero Verde 800.91.37.91  
Da cellulare 011.088.78.78  
[www.luceegasitalia.it](http://www.luceegasitalia.it)



23.1 Per risolvere eventuali controversie il Fornitore aderisce alle procedure di conciliazione dell'Autorità. Il Servizio conciliazione di clienti energia è volontario e completamente gratuito. Si invita il Cliente a consultare il sito web: [www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione](http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione)

#### **ART.24 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

24.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. **24.2** Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione e/o applicazione del contratto, nonché relativa alla validità o efficacia dello stesso, sarà competente in via esclusiva il foro di Torino con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente. 24.3 Relativamente ai soli clienti Domestici, per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione e/o applicazione del contratto, nonché relativa alla validità o efficacia dello stesso, sarà competente il Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano.